

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE

ANNO

ART. 67 ==> Fondo risorse decentrate: costituzione		2020
<b>parte stabile</b>		
<b>art. 67 comma 1</b>	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	84.897,26
<b>art. 67 comma 2</b>	L'importo di cui all'art. 67 comma 1 è stabilmente incrementato:	
<b>art. 67 comma 2 lett. a)</b>	di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCN in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;	2.496,00
<b>art. 67 comma 2 lett. b)</b>	di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	1.534,46
<b>art. 67 comma 2 lett. c)</b>	degli importi corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	152,75
<b>lett. d)</b>	di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;	-
<b>lett. e)</b>	degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	-
<b>lett. f)</b>	degli importi corrispondenti agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	-
<b>lett. g)</b>	degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	-
<b>lett. h)</b>	delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).	-
<b>RISORSE PARTE STABILE (al lordo della decurtazione permanente)</b>		<b>89.080,47</b>
DECURTAZIONE CONSOLIDATA FONDO (2011-2014)		- 2.210,96
<b>TOTALE PARTE STABILE (al netto della decurtazione permanente)</b>		<b>86.869,51</b>
<b>parte variabile</b>		
<b>art. 67 comma 3</b>	Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
<b>lett. a)</b>	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;	-
<b>lett. b)</b>	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;	-
<b>art. 67 comma 3 lett. c)</b>	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; ( <b>FONDI RAS - art. 1 c.2 LR n. 19/1997</b> )	5.887,00
<b>lett. c)</b>	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; ( <b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - art 113 c. 2 DLgs n. 50/2016</b> )	28.988,55
<b>lett. d)</b>	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; ( <b>COMPENSI ISTAT - CENSIMENTO POPOLAZIONE 2019</b> )	-
<b>lett. d)</b>	degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	139,97
<b>art. 67 comma 3 lett. e)</b>	degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	2.365,39
<b>lett. f)</b>	delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	-
<b>lett. g)</b>	delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	-
<b>lett. h)</b>	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;	-
<b>lett. i)</b>	di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).	-
<b>lett. j)</b>	di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	-
<b>lett. k)</b>	delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	-
<b>TOTALE PARTE VARIABILE</b>		<b>37.380,91</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		<b>124.250,42</b>

UNITA' IN SERVIZIO AL 31 DIC 2015	30
-----------------------------------	----

CESSAZIONI 2019	DATA CESSAZIONE	RIA MENSILE	ASS-PERS MENSILE
matr. n. 33	01 febbraio 2019	11,75	0,00
matr. n. 48	15 ottobre 2019	0,00	0,00

delibera GM n. 125 / 2020 - attribuzione fondi RAS ex art. 1, comma 2 L.R. n. 19/1997

comunicazione Resp. Area LL.PP. (prot. 14796/INT del 12.11.2019) (prot. 16665 del 02/12/2020)  
comunicazione Resp. Area Politiche Sociali (messaggio/H n. 160809 del 18.11.2019)  
comunicazione Resp. Area Finanza Pers. Tributi (nota del 02/12/2020)

CESSAZIONI 2019	DATA CESSAZIONE	RIA MENSILE	mensilità residue	rateo 13ma
matr. n. 33	01 febbraio 2019	11,75	11	333
matr. n. 48	15 ottobre 2019	0,00	3	77
lavoro straordinario stanziato 2018		7.978,75	spese	5.613,36

M.S. 1997 al netto quota dirigenza ==> E. 621.400,00 (1,2% = E. 7.456,80)

art. 56-quater c. 1 lett. c) CCNL 21.5.2018 ==> incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale

EVENTUALI ULTERIORI ASSEGNAZIONI	
<b>art. 67 comma 4</b>	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

<b>art. 67 comma 5</b>	Gli enti possono destinare apposite risorse:	
lett. a)	alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	-
lett. b)	alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	-

**art. 56-quater c. 1 lett. c) CCNL 21.5.2018**  
 ==> incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale

<b>art. 67 comma 6</b>	Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.	-
------------------------	---	---

<b>art. 67 comma 7</b>	La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.
------------------------	--

<b>art. 67 comma 8</b>	Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.
------------------------	--

<b>art. 67 comma 9</b>	Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
------------------------	--

<b>art. 67 comma 10</b>	Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.
-------------------------	---

<b>art. 67 comma 11</b>	Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.
-------------------------	--

da ripartirsi secondo quote individuali delle P.Organizzative (l'importo varia a seconda della % determinata per il risultato)

<b>FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>42.720,00</b>
a) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ==>	36.312,00
b) RETRIBUZIONE DI RISULTATO (almeno il 20% del fondo) ==>	6.408,00
	% risultato da determinare a cura della G.Com.Ie <b>15,00%</b> <== minimo contrattuale
<b>FONDO LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>7.978,75</b>

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 67 CCNL 21-5-2018)** **2020****PARTE STABILE (art. 67 commi 1 e 2)**UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 21/5/2018 **84.897,26**

L'importo di cui all'art. 67 comma 1 è stabilmente incrementato:

a) risorse stabili SOGGETTE al limite	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67, COMMA 2, LETTERA C	152,75
RISORSE ART. 2 COMMA 3 D.LGS 165/2001 - ART. 67 COMMA 2, LETTERA D	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67, COMMA 2, LETTERA E	-
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ART. 67, COMMA 2, LETTERA G	-
INCREMENTO DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67, COMMA 2, LETTERA H	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>152,75</b>

b) risorse stabili ESCLUSE dal limite	
INCREMENTO € 83,20 PER DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - ART. 67, COMMA 2, LETTERA A (dich. congiunta n. 5)	2.496,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67, COMMA 2, LETTERA B (dich. congiunta n. 5)	1.534,46
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>4.030,46</b>

**PARTE VARIABILE (art. 67 comma 3)**

c) risorse variabili SOGGETTE al limite	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C (fondi RAS - art. 1 c.2 L.R. n. 19/1997)	5.887,00
altro	-
altro	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>5.887,00</b>

d) risorse variabili ESCLUSE dal limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 (solo parte stabile art. 67 comma 1 e comma 2)	-
ECONOMIE FONDO LAVORO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E	2.365,39
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C (incentivo funzioni tecniche - art. 113 c.2 D.Lgs. n. 50/2016)	28.988,55
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C (compensi ISTAT censimento 2019 - )	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE - ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>31.353,94</b>

**totali non soggette**  
**35.384,40**

**DECURTAZIONI**

DECURTAZIONE CONSOLIDATA 2011-2014	2.210,96
RIDUZIONE PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI	-
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>- 2.210,96</b>

<b>FONDO RISORSE DECENTRATE COMPLESSIVO</b>	<b>124.110,45</b>
<b>FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>42.720,00</b>
<b>FONDO LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>7.978,75</b>
<b>totale generale</b>	<b>174.809,20</b>

riepilogo Fondo Risorse decentrate anno 2020		importi
risorse stabili soggette al limite (al netto della decurtazione permanente € 2.210,96)		82.839,05
risorse stabili escluse dal limite		4.030,46
risorse variabili soggette al limite		5.887,00
risorse variabili escluse dal limite		31.353,94
<b>totale</b>		<b>124.110,45</b>

utilizzo risorse stabili (non soggette a contrattazione)		
istituti fissi (progressioni economiche storizzate, indennità di comparto, differenziali di progressione economica connessi ai rinnovi contrattuali, ecc.)	€	50.408,34
nuove progressioni economiche (dal 1° gennaio 2020)	€	8.000,00
(l'importo è il massimo ipotizzabile; tuttavia le economie che si registreranno a seguito di minori progressioni rispetto alle massime prevedibili ovvero per minore spesa confluiranno nella disponibilità del budget annuale che sarà previsto per la performance)		
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>58.408,34</b>

ricognizione risorse variabili		
residuo risorse stabili	€	28.461,18
risorse a destinazione vincolata (compensi Istat, incentivo funzioni tecniche)	€	28.988,55
fondi RAS ex art. 1, c. 2 LR 19/1997	€	5.887,00
economie lavoro straordinario 2019	€	2.365,39
<b>ammontare risorse variabili disponibili alla contrattazione 2020 (al netto delle destinazioni vincolate)</b>	<b>€</b>	<b>36.713,57</b>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

SI ATTESTA LA COMPATIBILITA' ED IL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA FINANZIARIA E DI BILANCIO NONCHE' IN TERMINI DI LIMITAZIONE ALLE SPESE DI PERSONALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO